

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA/DEL SEGRETARIA/O E DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI GIOVANI DEMOCRATICI PER L'ANNO 2025

Articolo 1 – Convocazione del Congresso nazionale dei Giovani Democratici

1. Il presente Regolamento disciplina le norme per l'elezione della/del Segretaria/o nazionale dei Giovani Democratici e della relativa Assemblea nazionale, in armonia con le disposizioni dello Statuto nazionale del Partito Democratico, nonché delle rilevanti disposizioni statutarie e regolamentari.
2. Il procedimento congressuale è articolato in due fasi:
 - a) Nella prima fase, da svolgersi esclusivamente tra il 6 e il 12 ottobre 2025, si discutono le piattaforme politico-programmatiche con il voto delle iscritte e degli iscritti sulle candidature a Segretaria/o nazionale.
 - b) Nella seconda fase, la scelta della/del Segretaria/o nazionale avviene tramite elezioni primarie tra i primi due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra le iscritte e gli iscritti nella prima fase. Le elezioni primarie si svolgono entro il 26 ottobre 2025 nelle modalità indicate dalla Commissione Nazionale per il Congresso, con possibilità di svolgimento in modalità ibrida (online e/o in presenza).

Art.2- Elettorato Attivo per il procedimento congressuale

1. Alla prima fase congressuale, partecipano alla discussione e alla relativa votazione esclusivamente
 - a) le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico, in età compresa tra i 16 e i 29 anni, anche qualora non abbiano formalizzato specificatamente l'iscrizione ai Giovani Democratici;
 - b) le iscritte e gli iscritti ai Giovani Democratici, in età compresa tra i 14 e i 15 anni;
 - c) le categorie di cui alla lettera a) o b) che abbiano formalizzato l'iscrizione entro il 9 settembre 2025.
2. Alla seconda fase congressuale, possono partecipare al voto per l'elezione della/del Segretaria/o e dell'Assemblea nazionale esclusivamente:
 - a) le elettrici e gli elettori del Partito Democratico, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, che, al momento del voto, rientrino nei requisiti di cui all'art. 4, comma 3 dello Statuto nazionale del Partito Democratico;
 - b) le sostenitrici e i sostenitori, in età compresa tra i 14 e i 17 anni, che si dichiarino sostenitori dei Giovani Democratici;
 - c) le categorie di cui alla lettera a) o b) registrate secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Commissione nazionale per il Congresso dei Giovani Democratici.

Articolo 3 – Commissione nazionale per il congresso dei Giovani Democratici

1. Il presente Regolamento istituisce la Commissione nazionale per il Congresso dei Giovani Democratici (di seguito, “Commissione nazionale per il Congresso”), con il compito di presiedere e organizzare il regolare svolgimento del Congresso nazionale e di sovrintendere al corretto svolgimento dei Congressi di Circolo.
2. La Commissione nazionale per il Congresso provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario/o. Al fine di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per un’equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
3. La Commissione nazionale per il Congresso, formata nel rispetto della parità di genere, è composta da cinque componenti, nominati dal Commissario ad Acta.
4. Alla sua prima seduta, la Commissione nazionale per il Congresso nomina, tra i suoi componenti, una/un Presidente. In caso di mancata elezione del Presidente entro la prima seduta utile, la nomina è effettuata dal Commissario ad Acta.
5. La Presidente della Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico e il Commissario ad acta sono invitati permanenti della Commissione nazionale per il Congresso, senza diritto di voto.
6. All’esito della presentazione delle candidature alla Segreteria nazionale, la Commissione nazionale per il Congresso è integrata con una/un rappresentante per ciascuna candidatura, senza diritto di voto.
7. I componenti della Commissione nazionale per il Congresso non possono, a pena di decadenza immediata, candidarsi alla carica di Segretario/o nazionale, essere inclusi nelle liste per l’Assemblea nazionale, né sottoscrivere in alcun modo candidature, liste e mozioni di qualsiasi tipo. In tale ipotesi, il Commissario ad acta provvede alla nomina di un nuovo membro.
8. I componenti della Commissione nazionale per il Congresso in età compresa tra i 14 e 29 anni saranno membri di diritto dell’Assemblea Nazionale dei Giovani Democratici.
9. I componenti della Commissione nazionale per il Congresso sono tenuti a dichiarare eventuali e successive situazioni di conflitto di interessi con candidati o liste. In caso di incompatibilità grave, il Commissario ad Acta può disporre la sostituzione temporanea.
10. La Commissione nazionale per il Congresso si avvale, d’intesa con il Commissario ad Acta, della collaborazione della struttura organizzativa del Partito Democratico, sia a livello nazionale che territoriale, con particolare riferimento alle Federazioni regionali e provinciali, al fine di sovrintendere il regolare svolgimento delle operazioni congressuali.
11. Entro il termine perentorio del 9 settembre 2025 ogni Federazione regionale del Partito Democratico e/o dei Giovani Democratici dovrà trasmettere alla Commissione nazionale per il

Congresso l'elenco completo e aggiornato dei Circoli dei Giovani Democratici operanti nel territorio di propria competenza. I Circoli non dichiarati entro tale termine non potranno essere considerati validamente costituiti ai fini delle operazioni Congressuali.

12. In assenza di Circoli territoriali, il Congresso sarà organizzato a livello federale, presso la sede della Federazione del Partito Democratico o dei Giovani Democratici. In caso di assenza anche della Federazione dei Giovani Democratici, si farà riferimento alla Federazione territoriale del Partito Democratico, che assume funzioni organizzative delegate, ai sensi del presente articolo.
13. La Commissione nazionale per il Congresso, tra l'altro:
 - a) Cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate, assicurando a tutte pari dignità e piena parità di diritti mediante pubblicazione sul sito web del Partito Democratico in una sezione dedicata ai Giovani Democratici;
 - b) Supervisiona il corretto svolgimento del Congresso;
 - c) Predispose la modulistica per la raccolta delle firme;
 - d) Gestisce l'anagrafe delle iscritte e degli iscritti aventi diritto al voto;
 - e) Si avvale, d'intesa con il Commissario ad Acta, della collaborazione delle strutture organizzative del Partito Democratico, sia a livello nazionale che territoriale, con particolare riferimento alle Federazioni regionali e provinciali, che forniscono supporto operativo, logistico e tecnico, anche in ordine alla disponibilità delle sedi, alla comunicazione ai partecipanti al Congresso, e alla trasmissione della documentazione;
 - f) Accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la regolarità delle firme raccolte;
 - g) Ufficializza le candidature, ammesse e non ammesse, e le rende pubbliche nelle modalità previste dal presente Regolamento;
 - h) Vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - i) Supervisiona gli orari di svolgimento dei Congressi di Circolo, in particolare delle votazioni tra gli elettori, al fine di acquisire con la massima urgenza gli esiti degli scrutini;
 - j) Predispose le schede elettorali e tutto il materiale necessario allo svolgimento delle votazioni;
 - k) Determina l'onere economico richiesto per la registrazione degli aventi diritto alla seconda fase del procedimento congressuale;
 - l) Convoca la prima seduta della nuova Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
 - m) Svolge ogni altra attività necessaria e/o utile al corretto ed effettivo svolgimento del Congresso;
 - n) Esercita ogni facoltà e/o potere, anche se non espressamente previsto dal presente Regolamento, purché rientri nei limiti dello Statuto nazionale del Partito Democratico e sia utile alla piena ed effettiva ricostituzione dei Giovani Democratici. Per l'esercizio di poteri

non espressamente conferiti dal presente Regolamento, è richiesto il parere obbligatorio del Commissario ad Acta.

Articolo 4 – Segreteria nazionale: requisiti, termini e deposito delle candidature

1. Il termine per il deposito delle candidature alla Segreteria nazionale è fissato alle ore 18:00 del 13 settembre 2025, esclusivamente a mezzo mail, utilizzando il fac-simile di presentazione della candidatura redatto dalla Commissione nazionale per il Congresso con apposita delibera.
2. Ai fini della verifica formale delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature, ciascun candidato dovrà allegare un file in formato Excel contenente i codici fiscali dei sottoscrittori, corredati da nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza. Il file dovrà essere trasmesso contestualmente al deposito della candidatura, secondo le indicazioni operative fornite dalla Commissione nazionale per il Congresso.
3. Le candidature alla Segreteria nazionale devono essere sottoscritte da un minimo di 500 (cinquecento) tra le iscritte e gli iscritti di cui all'art.2, comma 1, distribuiti in almeno 10 regioni, con un minimo di 50 (cinquanta) sottoscrittori per ciascuna regione, tra i soggetti individuati all'art.2 comma 1 del presente Regolamento.
4. Per la raccolta delle firme, le/i delegate/i di ciascuna candidatura (in numero massimo di due per candidatura) consultano i registri degli aventi diritto al voto presso la Commissione nazionale per il Congresso, senza poterne estrarre copia e nel rispetto della normativa vigente.
5. Ogni candidata e candidato alla Segreteria nazionale ha pari condizioni di accesso alla comunicazione verso le iscritte e gli iscritti: è garantito, pertanto, l'invio paritetico, coordinato e scaglionato nel tempo, dei contenuti delle candidature, secondo i principi statutari vigenti e le prassi consolidate per l'accesso agli albi delle iscritte e degli iscritti.
6. Possono candidarsi alla Segreteria nazionale, i soggetti individuati all'art. 2. comma 1 del presente Regolamento.
7. I candidati, all'atto della candidatura, dichiarano di conoscere ed accettare il presente Regolamento e la clausola compromissoria, il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto nazionale del Partito Democratico.
8. La Commissione nazionale per il Congresso, entro le ore 20:00 di martedì 23 settembre 2025, accerta i requisiti di ammissione delle candidature alla Segreteria nazionale, verifica la regolarità delle firme raccolte, ufficializza le candidature ammesse e non ammesse e provvede a renderle pubbliche mediante apposita comunicazione sul sito istituzionale del Partito Democratico, nella sezione denominata "Giovani Democratici".

9. Una volta ammesse le candidature, la Commissione nazionale per il Congresso effettua un sorteggio per stabilire l'ordine di presentazione delle stesse durante le procedure elettorali previste all'art. 2 del presente Regolamento
10. In caso di candidatura unica alla Segreteria nazionale, si procede esclusivamente con la presentazione della lista dei membri dell'Assemblea Nazionale collegata all'unica candidatura presentata.
11. In caso di due candidature alla Segreteria nazionale, il procedimento congressuale avrà luogo esclusivamente attraverso la seconda fase congressuale (art.2. comma 2.)

Articolo 5 – Assemblea nazionale: composizione, requisiti e termini per il deposito delle candidature

1. Il numero dei componenti dell'Assemblea nazionale, eletti nelle modalità previste dall'art. 1, comma 2, lettera b) del presente Regolamento, è fissato in 600 (seicento) membri.
2. La ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni regionali, avviene secondo l'allegato 1 del presente Regolamento. Tale ripartizione tra le Circoscrizioni regionali è effettuata in proporzione agli elettori e al numero di voti ricevuti dal Partito Democratico alle elezioni europee dell'anno 2024. Per il Collegio Estero sono attribuiti 5 seggi.
3. Ogni aspetto non disciplinato dal presente articolo e che non risulti in contrasto con esso è regolato, anche in via analogica, dalle disposizioni dello Statuto del Partito Democratico e da ogni altra disposizione regolamentare applicabile.
4. In ciascuna Circoscrizione regionale può essere presentata una sola lista collegata a ciascuna/o candidata/o alla Segreteria nazionale sottoscritta dai candidati Segretari o da loro delegati. Sono ammesse solo le liste presenti in almeno la metà delle Circoscrizioni regionali.
5. La presentazione delle liste avviene su base regionale, dopo lo svolgimento del voto tra gli iscritti, mediante deposito dell'elenco dei candidati presso la Commissione nazionale per il Congresso almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie.
6. La Commissione nazionale per il Congresso, verificata la regolarità formale della presentazione delle liste, accerta il collegamento della lista con la/il candidata/o alla Segreteria nazionale.
7. Una volta accertato il collegamento dalla Commissione nazionale per il Congresso, quest'ultima provvede all'invio delle schede elettorali per ciascuna Circoscrizione regionale.
8. I membri dell'Assemblea nazionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione delle candidature nella lista.
9. Nella composizione delle liste per l'Assemblea nazionale devono essere rispettati i principi della parità e dell'alternanza di genere. I candidati capolista in ciascuna lista circoscrizionale devono essere in perfetta parità di genere. Non è ammessa la candidatura plurima di uno stesso soggetto

in più Circoscrizioni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta l'inammissibilità della lista.

10. Le liste devono comprendere un numero di candidature non superiore al numero di seggi eleggibili nella relativa regione e non inferiore ai due terzi degli stessi.
11. Non vi è incompatibilità tra la sottoscrizione di una candidatura alla Segreteria nazionale e la candidatura all'Assemblea nazionale ad essa collegata.
12. Possono candidarsi all'Assemblea nazionale i soggetti individuati all'art. 2. Comma 1 del presente regolamento.
13. I Candidati, all'atto della candidatura, dichiarano di conoscere ed accettare il presente Regolamento e la clausola compromissoria, il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto nazionale del Partito Democratico.
14. La Commissione nazionale per il Congresso, dopo 48 ore dalla scadenza del deposito per la presentazione delle liste, accerta il rispetto dei requisiti di ammissione delle candidature all'Assemblea nazionale, ufficializza le candidature ammesse e non ammesse e le rende pubbliche mediante comunicazione sul sito istituzionale del Partito Democratico, nella sezione denominata "Giovani Democratici".
15. I Candidati all'Assemblea nazionale sono eletti esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti dalle liste a livello regionale.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per il voto delle candidature alla Segreteria nazionale

1. Il voto tra le iscritte e gli iscritti si svolge dal 6 al 12 ottobre 2025. Partecipano con diritto di parola e di voto alle assemblee di Circolo i soggetti individuati all'art. 2. comma 1 del presente Regolamento.
2. Le operazioni di voto si svolgono esclusivamente presso i seggi ubicati nei Circoli del Partito Democratico, individuati dalla Commissione nazionale per il Congresso, secondo modalità atte a garantire la massima partecipazione e la segretezza del voto.
3. Le operazioni di voto tra le iscritte e gli iscritti devono avvenire in almeno un seggio elettorale presso ciascuna Federazione territoriale del Partito Democratico.
4. L'autorizzazione all'istituzione di ogni seggio, ivi compresi quelli supplementari, spetta in via esclusiva alla Commissione nazionale per il Congresso, che delibera sulla base delle esigenze di accessibilità territoriale, della consistenza numerica del corpo elettorale e della necessità di assicurare imparzialità, trasparenza e presidio paritario delle operazioni di voto, nonché della possibilità, per ciascuna delle mozioni congressuali ammesse, di garantire la presenza di almeno un rappresentante presso ogni seggio aggiuntivo.

5. Una volta deliberata l'istituzione dei seggi da parte della Commissione nazionale per il Congresso, inclusi quelli supplementari, non è più consentita alcuna modifica successiva alla loro localizzazione, composizione o numero.
6. In apertura delle riunioni di Circolo, vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati, nell'ordine sorteggiato ai sensi dell'art. 4, comma 9 del presente Regolamento, assicurando a ciascuna pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle assemblee di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento da parte delle iscritte e degli iscritti.
8. Le assemblee di Circolo sono aperte alla partecipazione, senza diritto di voto, ai soggetti individuati all'art.2, comma 2 del presente Regolamento.
9. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e agli aderenti che ne facciano richiesta.
10. La convocazione dell'assemblea deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo almeno 72 ore prima del suo svolgimento, indicando giorno e ora di inizio del Congresso, programma dei lavori, orari di avvio e conclusione sia della discussione sia delle votazioni.
11. L'orario di apertura e di chiusura del seggio per le operazioni di voto deve essere specificato e comunicato in via preventiva. Le operazioni di voto iniziano e si concludono esclusivamente negli orari stabiliti, indipendentemente dalla durata o dalla conclusione del dibattito.
12. Le votazioni devono avere durata non inferiore a un'ora e non superiore a tre ore consecutive, da collocarsi in orario di norma non lavorativo, preferibilmente dopo le 18:00 o nel fine settimana.
13. La Commissione nazionale per il Congresso stabilisce con apposita delibera le modalità per le operazioni di voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza dell'assemblea immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
14. Presso i seggi devono essere esposti e consultabili i nominativi delle candidature alla Segreteria nazionale.
15. Il modello della scheda di voto e del verbale, entrambi predisposti in formato digitale o elettronico a cura della Commissione nazionale per il Congresso, sono trasmessi ai Circoli, con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle assemblee, al fine di consentirne la stampa e l'utilizzo nelle operazioni di voto.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento della seconda fase del Congresso tramite primarie

1. Le operazioni di voto tra gli elettori previste nella seconda fase del Congresso si svolgono mediante piattaforma online e/o presso i seggi elettorali ubicati nei Circoli del Partito Democratico, indicati dalla Commissione nazionale per il Congresso.
2. Ogni Federazione territoriale del Partito Democratico deve disporre di almeno un seggio elettorale per il voto in presenza. Possono essere istituiti seggi aggiuntivi solo con espressa autorizzazione della Commissione nazionale per il Congresso, in caso di disponibilità logistica e della presenza di almeno un rappresentante per ciascuna mozione. L'autorizzazione dei seggi, ordinari e supplementari, spetta esclusivamente alla Commissione nazionale per il Congresso, che decide tenendo conto delle esigenze territoriali, del numero di elettori e della garanzia di corretto svolgimento del voto.
3. Le operazioni di voto sono precedute dalla registrazione degli elettori secondo i termini e le modalità indicate dalla Commissione nazionale per il Congresso.
4. La Commissione nazionale per il Congresso predispone le modalità per la registrazione degli elettori, la quale deve includere: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail e numero di cellulare. Il modulo di registrazione deve inoltre contenere l'esplicito consenso all'inserimento nell'Albo delle sostenitrici e sostenitori dei Giovani Democratici e alla conservazione dei suoi recapiti presso il Partito Democratico e i Giovani Democratici.

Articolo 8 – Proclamazione dei risultati e della/del Segretaria/o nazionale

1. La Commissione nazionale per il Congresso, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali regionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea nazionale entro il 16 novembre 2025.
2. L'Assemblea nazionale, sotto la Presidenza provvisoria del Presidente della Commissione nazionale per il Congresso, elegge il proprio Presidente.
3. Le modalità di presentazione delle candidature alla Presidenza dell'Assemblea nazionale e le relative modalità di voto sono proposte dalla Commissione nazionale per il Congresso e approvate dall'Assemblea stessa.
4. Il Presidente dell'Assemblea nazionale proclama eletto alla carica di Segretaria/o la/il candidata/o che, sulla base della comunicazione ufficiale della Commissione nazionale per il Congresso, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.
5. Qualora nessun/a candidato/a abbia riportato tale maggioranza, è eletto Segretaria/o la/il candidata/o che abbia ottenuto il numero maggiore di voti in termini assoluti.

6. L'Assemblea nazionale elegge, su proposta della/del neosegretaria/o e a maggioranza dei voti validamente espressi, il Tesoriere nazionale, la Direzione nazionale ed ogni altro organo previsto dallo Statuto dei giovani democratici.
7. Nella medesima seduta, l'Assemblea nazionale nomina, su proposta della/del neosegretaria/o e con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi, una Commissione per la revisione dello Statuto dei Giovani Democratici e della Carta di Cittadinanza. Fanno parte della Commissione, in qualità di invitati il Commissario ad Acta dei Giovani Democratici e la Presidente della Commissione nazionale di Garanzia del Partito Democratico.

Articolo 9 – Contenimento dei costi e mezzi di propaganda

1. Lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntato alla massima sobrietà, trasparenza e rispetto dell'ambiente, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, punto 3, lettera d), e le relative spese non possono superare l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) per ogni candidatura alla Segreteria nazionale.
2. Tali spese devono essere sostenute con conto corrente dedicato, previa nomina di un mandatario per ogni candidatura alla Segreteria nazionale
3. Tutti i candidati e le candidate a cariche monocratiche, nonché i componenti dell'Assemblea nazionale, si impegnano formalmente a mantenere un rapporto di collaborazione positiva con le strutture del Partito Democratico.
4. Le candidate e i candidati, pur dando vita a un confronto aperto e intenso, sono tenuti a mantenere tra loro un comportamento improntato al massimo rispetto reciproco.
5. Tutti i partecipanti al percorso congressuale e alle operazioni di voto si impegnano formalmente a rispettare l'esito finale delle elezioni e dichiarano di sostenere lealmente chi sarà eletta/o Segretaria/o nazionale dei Giovani Democratici.
6. Al fine di contenere i costi, è vietata la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, giornali, riviste o altri organi di stampa.
7. È consentito pubblicare e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale e locale, annunci relativi a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o interventi pubblici di candidati.
8. È vietata l'affissione in luoghi pubblici di manifesti finalizzati a promuovere la candidatura.
9. Entro il 30 novembre 2025, i candidati alla Segreteria nazionale trasmettono alla Commissione nazionale di garanzia, anche tramite proprio mandatario, un rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, comprensivo degli impegni assunti nel periodo tra la presentazione della candidatura e il giorno delle primarie.

10. I rendiconti devono indicare anche i nominativi dei soggetti che abbiano erogato contributi superiori a € 300,00 (trecento/00), e sono vietati contributi erogati dalle persone giuridiche e contributi erogati dalle persone fisiche superiori a € 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 10– Ricorsi e misure sanzionatorie

1. I ricorsi relativi alla regolarità delle anagrafi degli iscritti, del percorso congressuale e delle riunioni di Circolo, all'ammissione o mancata ammissione delle candidature alla Segreteria nazionale e alle liste dell'Assemblea nazionale, nonché sulle procedure di voto e scrutinio delle primarie, devono essere rivolti entro e non oltre 24 ore dall'evento e/o dalla pubblicazione del provvedimento contestato:
 - a) in prima istanza alla Commissione nazionale per il Congresso che decide entro 72 ore dal deposito del ricorso;
 - b) in seconda istanza alla Commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico, che decide entro 72 ore dal deposito del ricorso;
2. I ricorsi devono essere presentati per iscritto, in formato pdf, e non devono superare le 3.000 parole (escluse le allegazioni documentali). Devono contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti, nonché delle motivazioni giuridiche a sostegno.
3. Tutti i termini e le modalità previste dal presente articolo sono da considerarsi perentori e di natura decadenziale. Il mancato rispetto anche di uno solo di essi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Articolo 11 – Clausola compromissoria

1. La presentazione della candidatura alla Segreteria nazionale o all'Assemblea nazionale, nonché la partecipazione a qualsiasi fase o attività connessa al percorso congressuale, comportano accettazione espressa, consapevole e irrevocabile delle seguenti condizioni:
 - a) riconoscimento integrale dei risultati delle Assemblee di Circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione nazionale per il Congresso;
 - b) devoluzione, sin dall'atto della candidatura e della partecipazione, di ogni questione o controversia — incluse quelle relative ad atti preparatori, operazioni di voto, scrutinio, proclamazione e fasi successive — di natura regolamentare, interpretativa o procedurale, agli organi interni previsti dal presente Regolamento, con obbligo di attenersi e conformarsi integralmente alle relative decisioni, che si intendono definitive e vincolanti;
 - c) accettazione irrevocabile della forma di arbitrato irrituale prevista dal presente Regolamento quale unico strumento di risoluzione delle controversie, con

- riconoscimento dell'effetto vincolante della decisione arbitrale tra le parti e con rinuncia espressa, definitiva e consapevole a ogni azione o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria;
- d) accettazione e osservanza del Regolamento delle Commissioni di Garanzia del Partito Democratico.
2. La violazione, anche parziale, della presente clausola compromissoria comporta, su delibera della Commissione nazionale di Garanzia del Partito Democratico, l'esclusione immediata e automatica dal percorso congressuale, con decadenza della candidatura e perdita di ogni eventuale carica acquisita in sede congressuale.

Art.12- Norme di salvaguardia

1. Hanno diritto al voto esclusivamente i soggetti espressamente individuati nel presente Regolamento. Ogni prassi riferita ad annualità precedenti – comprese pre-iscrizioni, iscrizioni o elenchi informali – è priva di qualunque effetto giuridico e non comporta il diritto di partecipazione al voto tra gli iscritti.
2. Tutte le strutture territoriali del Partito Democratico e dei Giovani Democratici sono obbligate ad inserire le iscrizioni in presenza sul sito del Partito Democratico entro il 9 settembre 2025.
3. È vietato pagare o rimborsare, anche indirettamente (tramite la stessa carta di credito, contanti o altro mezzo), la quota di iscrizione di altri soggetti. Le iscrizioni che risultino prive del consenso esplicito dell'interessato saranno annullate.
4. Fino alla ricostituzione ordinaria degli organi statutari dei Giovani Democratici, ogni attività prevista dal presente Regolamento è posta in essere dalla Commissione nazionale per il Congresso o, se del caso, dal Commissario ad Acta.
5. Tutti gli atti e i documenti relativi al percorso congressuale, compresi verbali, rendiconti, registri di voto e candidature, sono conservati dalla Commissione nazionale per il Congresso in formato digitale.
6. Gli stessi sono trasmessi, in copia, alla Segreteria nazionale entro 30 giorni dalla proclamazione.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto del Partito Democratico, al Regolamento delle Commissioni di Garanzia del Partito Democratico, con facoltà di interpretazione analogica del complesso statuario e regolamentare del Partito Democratico.
8. Il presente Regolamento ha finalità costituyente, ed è ispirato ai principi di trasparenza, partecipazione giovanile, semplificazione procedurale. Ogni sua disposizione è interpretata e applicata in coerenza con tali finalità rigenerative, con l'obiettivo di assicurare la piena ed effettiva operatività dell'organizzazione giovanile a livello nazionale.
9. Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

10. Lo stato di commissariamento ad acta per lo svolgimento del Congresso dei Giovani Democratici si intende concluso con la proclamazione della/del nuova/o Segretaria/o nazionale e l'insediamento dell'Assemblea nazionale dei Giovani Democratici.

Il presente Regolamento è approvato in Roma, li 12 agosto 2025, come da verbale del Commissario ad acta.